

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## ISTRUZIONI

### PER GLI AVVOCATI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÀ , PREVISTA DALLA L. 53/1994, DI NOTIFICARE DIRETTAMENTE GLI ATTI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE

La legge n.53/1994 ha introdotto nel nostro ordinamento la facoltà per gli avvocati di eseguire la notificazione degli atti, in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, eliminando in tal modo l'intermediazione degli Ufficiali Giudiziari.

Sono condizioni di carattere generale per l'esercizio di tale facoltà:

1. Essere iscritto all'Albo
  2. Aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine
  3. Disporre del Registro Cronologico
- E' condizione particolare:
4. Disporre di procura speciale ex art.83 C.p.c.

\*\*\*

### AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

- A) L'avvocato deve, preliminarmente, fare istanza (All. 1) al competente Ordine per essere autorizzato ad eseguire le notifiche in base alla legge in questione.

B) L'Ordine, ove non vi siano ragioni ostative (tali sono: l'aver procedimenti disciplinari in corso e l'aver riportato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, o più grave) concede l'autorizzazione.

L'Autorizzazione dovrà essere revocata in caso di irrogazione di dette sanzioni disciplinari, ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni, in tutti i casi in cui il Consiglio dell'Ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle accordate facoltà.

L'avvocato, peraltro, potrà impugnare avanti il Consiglio Nazionale Forense il provvedimento di diniego o di revoca dell'autorizzazione.

### **REGISTRO CRONOLOGICO**

L'Avvocato dovrà munirsi a proprie spese di un Registro Cronologico, che abbia le caratteristiche stabilite da D.M. 27.5.1994, ove dovrà annotare giornalmente le notifiche effettuate.

In particolare, oltre al numero d'ordine progressivo, sul Registro devono essere annotati:

#### **SEMPRE**

- cognome e nome (o ragione sociale) del cliente
- la natura dell'atto notificato (citazione, precetto, ecc.)
- l'Ufficio Giudiziario avanti il quale si (o si deve) procede(re), con la sezione
- cognome, nome (o ragione sociale) ed indirizzo del destinatario della notifica

#### **PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA**

- il numero della raccomandata
- l'Ufficio Postale al quale il plico è stato consegnato
- la data di consegna all'Ufficio Postale

- la data in cui il plico è stato consegnato al destinatario ovvero, in caso di mancata consegna, la data in cui il plico è stato depositato presso l'Ufficio Postale (da cui decorrono i dieci giorni perché la notifica possa considerarsi formalmente avvenuta)
- l'ammontare delle spese postali

#### **PER LA NOTIFICAZIONE A MANI**

- la data e l'ora in cui l'atto viene consegnato al destinatario
- la sottoscrizione da parte del destinatario
- le generalità e la qualità della persona (se diversa dal destinatario) cui l'atto è stato consegnato

#### **PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTO DI IMPUGNAZIONE O DI OPPOSIZIONE**

- la data in cui è stata depositata in cancelleria la copia dell'atto notificato
- l'Ufficio giudiziario che ha emanato l'atto impugnato od opposto
- la natura e gli estremi dell'atto impugnato od opposto.

Il registro, che potrà essere costituito anche da moduli continui uso computer, dovrà essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal Presidente dell'Ordine o da un Consigliere delegato.

L'Ordine di Torino, per andare incontro alle esigenze degli iscritti, si è fatto carico di far stampare i registri che, dietro un modesto rimborso spese, viene messo a disposizione di chi lo richiede, già vidimato.

Per facilitare la compilazione, nella seconda pagina di copertina del Registro fornito all'Ordine sono riportate analitiche istruzioni e sulla terza pagina il testo integrale della Legge (nel quale, per ragioni cronologiche, non è riportato l'art. 3 bis di cui infra si dirà).

A questo punto si è pronti per effettuare le notifiche.

## **NOTIFICA A MEZZO POSTA**

L'Avvocato deve preliminarmente munirsi di buste, cartoline e ricevute necessarie per la notifica:

- le buste, sulla base (All. 2) di un modello già predisposto, possono essere acquistate presso una Tipografia che disponga già del modello;
- le cartoline, come pure le ricevute (come da mod. 22AG) possono essere acquistate presso qualunque Ufficio Postale.

L'Ordine di Torino, per andare incontro alle esigenze degli iscritti, ha fatto stampare buste e cartoline e si è approvvigionato di ricevute che sono a disposizione degli iscritti, dietro un modesto rimborso spese.

### **SI PROCEDE, QUINDI, COME APPRESSO:**

- 1) Si redige la relata (All. 3) nella quale, oltre all'indirizzo completo del notificando, devono risultare:
  - il numero del cronologico
  - la firma in calce dell'avvocato notificante
  - i dati identificativi dell'Ufficio Postale al quale l'atto viene consegnato
- 2) Si completa la busta (come peraltro si fa anche per le normali notifiche fatte dagli ufficiali Giudiziari) indicando su di essa, negli appositi spazi:
  - L'indirizzo del destinatario della notifica
  - Nome, cognome ed indirizzo dell'avvocato notificante (cosa, peraltro, indispensabile anche per le notifiche tramite Ufficiale Giudiziario)
  - Il numero del cronologico
  - La firma dell'avvocato notificante.
- 3) Si completa l'avviso di ricevimento indicando:
  - il numero del cronologico;
  - l'indirizzo completo del destinatario;

- nome, cognome ed indirizzo dell'avvocato notificante (al quale la cartolina sarà restituita con l'attestazione della avvenuta consegna) accompagnato:
  - per gli atti notificati prima della radicazione del giudizio (iscrizione a ruolo o deposito del ricorso): dal nome della parte nell'interesse della quale si agisce;
  - per gli atti notificati in corso di causa: dall'indicazione dell'Ufficio Giudiziario (Città, Curia, Sezione) davanti al quale si procede.

4) Si compila la ricevuta come per una normale raccomandata ma si utilizza quella di colore rosso (mod.22 RD, anch'esso disponibile presso gli Uffici Postali);

Da tale ricevuta si stacca l'adesivo con il codice a barre che è composto di due parti:

- la parte col codice viene applicata sulla busta nell'apposito spazio;
- la rimanente striscia, contenente il numero della raccomandata, viene applicata sull'avviso di ricevimento nell'apposito spazio posto in alto a sinistra nella facciata ove sta l'indirizzo del mittente;

5) Si accede all'Ufficio Postale e si consegna all'addetto l'originale e la copia dell'atto, unitamente alla busta, l'avviso di ricevimento e la ricevuta .

L'Ufficiale Postale:

- Appone in calce alla relata, sull'originale e sulla copia, il timbro datario;
- Inserisce la copia nella busta ed allega alla stessa l'avviso di ricevimento (di fatto tale operazione viene compiuta dal richiedente);
- Restituisce l'originale con la ricevuta attestante il pagamento della tassa.

\* \* \*

La Legge in esame ha avuto una importante integrazione con l'introduzione dell'art. 3 bis che prevede la facoltà di servirsi delle procedure informatiche

(già disciplinate dal D.Lgs. 445/2002 e dal T.U. di cui al D.P.R. 445/2000. In tal caso:

- l'Avvocato trasmette per via telematica all'Ufficio Postale l'atto da notificare completo in ogni sua parte (relazione di notifica e numero di cronologico) e sottoscritto con firma digitale;
- l'Ufficio Postale estrae dall'atto così ricevuto un originale e la copia (o le copie) su supporto cartaceo, appone il timbro datario in calce, compila busta e ricevuta di ritorno e provvede alla spedizione restituendo (a mezzo posta), quindi, l'originale all'avvocato (su espressa richiesta da formulare al momento della trasmissione dell'atto, l'Ufficio Postale conferma per via telematica l'avvenuta consegna dell'atto.

\* \* \*

Ulteriore novità, di cui non si sentiva il bisogno, è stata introdotta dall'art. 36 comma 2 quater della Legge 31/08 del seguente tenore:

*“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.*

Pare, questa, una integrazione del tutto ridondante e non in linea col disposto dell'art. 139 2° comma C.p.c. che, in caso di consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario pur a persona diversa dal destinatario, contempla analogo obbligo, previsto, invece, nei casi di cui al 3° comma.

Peraltro, se l'avviso ex art. 139 C.p.c. accresce le garanzie per il notificando in quanto in esso si fa menzione anche del tipo di atto notificato e della eventuale data di comparizione, quello di cui parliamo non può avere la stessa efficacia in quanto l'Ufficiale addetto al recapito non può conoscere il contenuto dell'atto e deve, quindi, limitarsi ad rendere nota l'avvenuta consegna di un plico.

Dopo esserci giustamente lamentati della improvvida novità, dobbiamo giocoforza prendere atto della stessa per le problematiche che ne derivano.

Essendo tale tipo di notifica a formazione complessa, tutte le attività previste devono essere compiute perché l'atto possa considerarsi ritualmente notificato. Eppertanto, così come è necessario che sia certificato l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale e l'invio del relativo avviso qualora il plico non possa essere consegnato al destinatario o a persona legalmente preposta (ed in funzione di ciò gli avvisi di ricevimento contengono una apposita sezione), altrettanto deve avvenire nel caso testè segnalato di consegna a persona diversa dal destinatario.

A prescindere dall'aspetto meramente pratico (si potrebbe utilizzare la medesima sezione con una leggera modifica anche manuale ed il costo della raccomandata potrebbe gravare sull'avviso di ricevimento), si pone il grosso problema della preparazione degli addetti al recapito, ancor oggi neppure informati al riguardo.

Ciò per dire che, allo stato, occorre prestare particolare attenzione agli avvisi di ricevimento ricorrendo alla rinnovazione della notifica (per atti irripetibili ovvero di primaria importanza ricorrendo anche all'Ufficiale Giudiziario competente) qualora lo stesso risulti sottoscritto da persona diversa dal destinatario o non vi sia annotazione dell'avvenuto inoltro dell'avviso di cui alla norma in esame.

Fino a quando il problema non sarà risolto (e ritengo sia solo una questione di tempo per consentire agli addetti al recapito di metabolizzare la novità), si potrebbe ovviare incollando alla busta (nella parte relativa alle istruzioni che nessuno legge) una targhetta autoadesiva nella quale sia evidenziato quell'obbligo, ovvero sollecitando l'intervento dell'Ufficiale Postale.

Per evitare allarmismi, ricordo comunque che l'omissione di quella formalità comporterebbe solo la nullità della notifica con possibilità di rinnovazione con effetto ex tunc (art. 291 C.p.c.).

Ricordo, per completezza, che il problema si pone allo stesso modo in caso di notifica al domicilio eletto: anche in questo caso, ove il plico non venga consegnato a mani del domiciliatario (che equivale a consegna a mani proprie del domiciliato), è indispensabile dargliene comunicazione a mezzo raccomandata.

Segnalo, infine, che il comma 2 quinquies dell'art. 36 già ricordato prevede che *“le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione ... non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”*.

Il significato di tale disposizione è oltremodo oscuro e, ove interpretato in senso restrittivo, si porrebbe anche in contrasto con elementari principi di diritto che impediscono ad una norma di interferire su situazioni giuridiche ormai esaurite: dal che si dovrebbe desumere che la richiamata disposizione possa trovare applicazione solo nei casi in cui il termine ad impugnare non sia ancora decorso al momento dell'entrata in vigore della stessa.

Per fortuna, essendo questa una disposizione transitoria, avrà una limitata rilevanza, anche temporale.

\* \* \*

### **NOTIFICA A MANI PRESSO IL DOMICILIATARIO**

La legge 53/94 prevede anche la possibilità per l'Avvocato di effettuare notifiche a mani nel caso in cui l'atto debba essere consegnato ad un procuratore domiciliatario iscritto nello stesso Albo del notificante.

Per poter far ciò è necessario:

- Far preventivamente vidimare e datare l'atto (originale e copia) dal Consiglio dell'Ordine;
- Accedere allo studio del procuratore domiciliatario quale risulta dal Consiglio dell'Ordine, muniti del cronologico;

- Consegnare l'atto al procuratore domiciliatario o, in sua assenza, a persona addetta allo studio (Collaboratore, Segretaria, Collega);
- Far firmare originale e copia dell'atto dalla persona cui viene consegnato; altra firma deve essere apposta nell'apposito spazio del registro cronologico;
- Ove la consegna avvenga a mani di persona diversa dal domiciliatario, tutte le firme apposte devono essere seguite dalla specificazione delle generalità e della qualifica rivestita dal consegnatario.

N.B.

La consegna a mani proprie del domiciliatario, secondo quanto dispone l'art.138 C.p.c., può essere effettuata in qualsiasi luogo venga reperito.

Trattasi, all'evidenza, di modalità di notifica alquanto laboriosa che non pare consigliabile anche perché, con la stessa efficacia, la formalità può essere eseguita a mezzo posta con le modalità sopra specificate. Cionondimeno, anche se raramente, potrà presentarsi la necessità di utilizzare anche tale formalità di notifica.

### **NOTIFICA DI IMPUGNAZIONI OD OPPOSIZIONI**

Quando oggetto di notificazione è un atto di impugnazione o di opposizione, dovendosi procedere alla annotazione sull'originale della avvenuta notifica (a sensi degli artt. 645 C.p.c. e 123 Disp. Att. C.p.c.), copia dell'atto notificato deve essere consegnata, contestualmente alla avvenuta notifica, al Cancelliere del Giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Il concetto di "contestualità" va letto con un minimo di elasticità in quanto, ad esempio, ove l'atto venga consegnato per la notifica al pomeriggio,

non sarebbe possibile una rigida contestualità che, peraltro, non pare conforme allo spirito della norma.

Posto, infatti, che per il notificante vale la data di spedizione (in base alla nota sentenza della Corte Costituzionale poi positivamente recepita nel riformulato art. 149 .p.c.), l'atto deve pur sempre pervenire a destinazione perché raggiunga il suo scopo.

Eppertanto, ove l'atto venga spedito in termini ma non raggiunga lo scopo (ad esempio per un cambio di indirizzo), la notifica non può considerarsi effettuata e, quindi, non sarebbe rituale l'annotamento previsto dagli artt. 645 e 123.

In sostanza, parrebbe più logico che la comunicazione al Cancelliere venga data quando vi è la certezza della avvenuta notifica (ed infatti, gli Ufficiali Giudiziari che notificano tali atti per posta, attendono il ritorno dell'avviso di ricevimento prima di effettuare la comunicazione al Cancelliere).

Pur non codificata, pare buona norma di correttezza professionale avvisare il Collega-domiciliatario cui l'atto di impugnazione o opposizione è notificato, per evitare che durante il tempo del tragitto postale possa compiere attività che presuppongano la (supposta) acquisita definitività del titolo).

Benchè la legge parli di "deposito" della copia dell'atto, pare possa rispondere alle finalità ed al testo delle disposizioni del codice (l'art. 645 parla di "notifica" e l'art. 123 di "dare avviso scritto" al Cancelliere) l'invio della copia notificata a mezzo raccomandata.

Tra l'altro, esistono varie fattispecie in cui un atto viene depositato presso il competente Ufficio inviandolo per posta. Questo problema può porsi quando l'atto impugnato è stato emesso da un Giudice di non facile raggiungibilità: diversamente è sempre meglio seguire la lettera della legge.

A QUESTO PUNTO LE ATTIVITÀ DI NOTIFICA VERE E PROPRIE POSSONO CONSIDERARSI COMPLETATE E SI DEVE PROCEDERE, ENTRO LA STESSA

GIORNATA, A FARNE ANNOTAMENTO NEL CRONOLOGICO SEGUENDO LE ISTRUZIONI SULLO STESSO RIPORTATE.

### **REGIME FISCALE**

L'art. 10 1° comma della Legge in esame prescrive che *“agli atti notificati ... è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca il cui modello e importo sono stabiliti con Decreto del Ministero della Giustizia”*.

Si è posto il problema (di non facile soluzione) della perdurante vigenza di tale disposizione dopo l'entrata in vigore della legge che ha stabilito la forfetizzazione delle spese di giustizia.

Com'è ovvio, l'Amministrazione della Giustizia ritiene ancora vigente tale disposizione (vi è, al riguardo, una Circolare Ministeriale) e molti Uffici Giudiziari sono al riguardo oltremodo fiscali nel rilevare l'omissione.

Nell'incertezza, posto che all'omissione vengono applicate le sanzioni previste dalla Legge sul Bollo (art. 10, 2° comma), onde evitare di dover contrastare iniziative recuperatorie anche per modesti importi, pare opportuno adeguarsi alla interpretazione conservativa.

A tal fine, deve essere applicata a margine della relazione di notifica (ovviamente, sull'originale) una marca dell'importo di € 2,58 fino a due destinatari della notifica, € 7,75 da tre a sei destinatari ed € 12,39 se vi sono più di sei destinatari (art. 2 D.M. 27.5.94).

Secondo la letteralità della norma, la marca deve essere applicata **AL MOMENTO DELL'ESIBIZIONE O DEL DEPOSITO NELLA RELATIVA PROCEDURA**: il ché autorizza a ritenere che la marca non debba essere applicata ove, ad esempio, una citazione non venga iscritta a ruolo o un precetto non venga avviato all'esecuzione.

L'interpretazione non pare coerente con lo spirito della norma (posto che il bollo costituisce l'assolvimento di un'imposta correlata all'attività di notificazione, sarebbe più logico che la marca venga applicata nel momento in cui l'atto viene consegnato all'Ufficiale Postale per la spedizione del plico), ma la letteralità della disposizione non lascia adito a diversa soluzione.

\*\*\*

### **ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE**

Secondo la testuale previsione normativa, si possono notificare atti in materia civile ed amministrativa, nonché atti stragiudiziali.

Si tratta della gran parte degli atti processuali, ivi compresi gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l'opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.

Essendo la facoltà accordata dalla legge limitata alla sola notifica, non è possibile notificare atti che richiedano attività supplementari proprie dell'Ufficiale Giudiziario. Non è consentito, quindi, notificare precetti cambiari in quanto ciò presuppone la certificazione di conformità dei titoli.

Non si possono notificare neppure atti di esecuzione o ad essa propedeutici (pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi, monitoria di sgombero), che sono competenza esclusiva dell'Ufficiale Giudiziario in quanto espressione di suoi esclusivi poteri.

L'Avvocato, inoltre, a differenza dell'Ufficiale Giudiziario, NON HA LIMITI DI COMPETENZA TERRITORIALE PER ESEGUIRE LE NOTIFICHE: può, quindi, notificare, avvalendosi del servizio postale, qualsivoglia atto senza spostarsi dalla sua abituale residenza (Cass. 25/6/03 n.10077).

In sostanza, non solo possono essere notificati dal luogo ove l'Avvocato esercita (o da qualsiasi altro luogo ove per caso venga a trovarsi) gli atti che riguardano le Sedi Distaccate del Tribunale di Torino (esigenza alquanto ricorrente per chi a Torino esercita), ma anche atti di competenza del più sperduto Tribunale d'Italia: in tal modo, quindi, si può notificare fino alle ore 19 del 40° giorno una opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Susa o di Cagliari.

Da un punto di vista pratico non pare neppure trascurabile la possibilità di poter effettuare la notifica fino alle ore 19 dell'ultimo giorno utile (il sabato fino alle ore 13) facendo fede, per evitare le decadenze, la data di spedizione (art. 149 3° comma C.p.c.): tale opportunità discende dal fatto che a Torino esistono molti Uffici Postali che seguono quell'orario (in zona centrale, comoda alla maggior parte degli studi, ve ne sono tre).

\*\*\*

### **QUESTIONI VARIE**

La Legge prevede che l'Avvocato, per poter eseguire la notificazione, deve essere, in particolare, munito di procura alle liti rilasciata a sensi dell'art.83 C.p.c.

Si pongono due questioni.

Posto che l'art.125 C.p.c. prevede che la procura possa essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione in giudizio, ci si chiede se anche nel caso in cui l'Avvocato si avvalga della facoltà di notificare l'atto la procura possa essere rilasciata successivamente, ovvero questa debba preesistere come condizione che legittimi la facoltà medesima.

Il problema può prestarsi alle opposte soluzioni essendovi valide ragioni che entrambe possono supportare.

Cionondimeno, in considerazione delle conseguenze che da qualsivoglia irregolarità possono derivare (e cioè, la nullità della notifica), in attesa di un qualche appagante chiarimento (in forma autentica per legge o in forma interpretativa da parte della Cassazione), è imprescindibile canone di prudenza munirsi previamente della procura.

Quando si debba procedere alla notifica di un atto stragiudiziale, non essendo ipotizzabile il rilascio di una procura in base al 3° comma dell'art.83 C.p.c. (difettando, in tal caso, il potere certificativo in capo all'avvocato), è indispensabile munirsi di procura notarile.

Tale soluzione, pur non in linea con lo spirito della Legge (che vuole semplificare e non aggravare l'attività dell'Avvocato), non pare lasci spazio a contrarie soluzioni.

Nella pratica, peraltro, è raro che un atto stragiudiziale, perché possa raggiungere lo scopo, debba essere notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario (vedasi l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art.38 della Legge 392/78).

La Giurisprudenza, anzi, ha più volte ribadito che quando è prevista la "notifica" di un atto (al di fuori del processo), senza la precisazione del soggetto a tanto deputato, non è indispensabile che questa sia eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario, "*costituendo quest'ultima una semplice species* (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) *del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario*": in tal caso, la notificazione "*costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità*" (Cass. 4774/1998).

Ove, quindi, venga notificato un atto che non richieda l'intervento obbligatorio dell'Ufficiale Giudiziario, la notifica fatta dall'Avvocato sprovvisto di procura avrà gli stessi effetti di una diffida inoltrata (come nella maggior parte dei casi si fa) con una normale raccomandata (in base al principio

generale di cui all'art. 1424 C.C.) ma col vantaggio che il timbro postale in calce all'atto dà allo stesso certezza e per la data e per il contenuto.

\*\*\*\*

Quando l'atto da notificare è un'intimazione di sfratto o licenza ed il piego raccomandato viene consegnato a persona diversa dal destinatario, occorre inviare l'avviso previsto dall'art. 660 C.p.c. (All. 4).

Anche se tale attività, a rigore, fa parte della notificazione vera e propria, si ritiene che la raccomandata possa essere inviata per via ordinaria non essendo previsto l'avviso di ricevimento (che, invece, sempre accompagna gli atti giudiziari veri e propri).

\*\*\*

Quando la notificazione deve essere effettuata a più parti si devono, ovviamente, predisporre altrettante buste e ricevute: l'Ufficiale Postale, sull'originale, apporrà un timbro datario per ogni destinatario.

In questo caso il numero del cronologico è uguale per tutti i destinatari e sul registro occorre ripetere l'annotazione per ogni destinatario, ovviamente sotto lo stesso numero.

\*\*\*

Mentre è assolutamente pacifico che la notifica diretta al procuratore deve essere effettuata personalmente dall'Avvocato abilitato (Cass. 8041/2000), si controverte sulla possibilità per lo stesso di delegare a terzi l'accesso all'Ufficio Postale per le operazioni ivi da compiere.

Nel silenzio della legge ed in mancanza di valide ragioni che ciò possano escludere, deve ritenersi (conformemente ad autorevole dottrina) che l'Avvocato possa delegare a persona di sua fiducia le operazioni de quibus.

Tale soluzione è confortata dal fatto che, secondo quanto dispone l'art. 6 della Legge 53/94, l'Avvocato è considerato pubblico Ufficiale limitatamente all'attività di compilazione della relazione di notificazione ed a

quella di annotazione delle formalità per la notifica diretta previste dall'art. 58: dal che deve ragionevolmente desumersi che l'attività di consegna del plico all'Ufficiale Postale è considerata operazione meramente esecutiva, come tale delegabile a terzi, pur sotto il controllo dell'Avvocato.

Non sono noti precedenti giurisprudenziali al riguardo.

Ciò, presumibilmente, dipende dal fatto che una tale irregolarità (ammesso che lo sia) non lascia traccia.

\*\*\*\*

Poiché, com'è ovvio, il munirsi degli strumenti per effettuare la notifica in proprio non pregiudica la possibilità di rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, pare cosa oltremodo saggia organizzarsi in tal senso.

I più riottosi potranno, poi, iniziare a cimentarsi con gli atti meno importanti e si renderanno ben presto conto della insostituibilità del sistema adottato.

In ogni caso, non ci si deve eccessivamente preoccupare di eventuali errori che possano produrre nullità della notificazione (rilevabile d'ufficio).

Si tenga presente, al riguardo, che la eventuale nullità dell'atto rimane sanata dalla costituzione del convenuto (quando trattisi di atto introduttivo), ovvero dalla mancata contestazione nella prima difesa utile.

Peraltro, ove la nullità venga rilevata d'Ufficio dal Giudice questi deve disporre la rinnovazione ex art. 291 C.p.c. con effetti sananti ex tunc (Cass. S.U. 1018/1997; Cass. 4986/01): in sostanza, la nullità avrà comportato solo una perdita di tempo ma non produrrebbe effetti irreversibili.

Ove, invece, tra procedimento di notificazione nel concreto seguito e norme da osservarsi per il procedimento medesimo vi sia “uno scarto tale per cui si debba escludere nel procedimento seguito ogni tratto del procedimento richiesto”, ovvero quando si possa “escludere che l'atto da notificare sia potuto pervenire nella sfera di conoscibilità del destinatario”, la notificazione è

considerata inesistente (Cass. 4986/01) e la sua eventuale rinnovazione produrrà solo effetti ex nunc.

Al riguardo è alquanto significativa la testè richiamata sentenza della Cassazione che ha individuato nullità (e non inesistenza) della notifica eseguita da avvocato munito di procura ma privo di autorizzazione a notificare, poi conseguita con effetto convalidante.

La stessa sentenza precisa che la notifica a mani può essere eseguita a mani anche “nei casi di difesa personale della parte (art. 86 C.p.c.) e di notifica al P.M. che sta in giudizio senza difensore.

Poiché, peraltro, la Suprema Corte si è espressa al riguardo interpretando la norma in modo estensivo (“si può ritenere che ...”), è sempre consigliabile la massima prudenza nell’interpretare nuovi casi: nell’incertezza è sempre meglio rivolgersi al vecchio, caro Ufficiale Giudiziario.

LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI SOPRA DESCRITTA POTREBBE INDURRE A RITENERE CHE L'ATTIVITA' DA COMPIERE SIA COMPLESSA: BASTA SPERIMENTARE PER RENDERSI CONTO DEL CONTRARIO

Torino, 15 maggio 2007

Allegato n. 1

Al Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Torino

Oggetto: Istanza ex art. 7, Legge n. 53/94 e successive modifiche.

Il sottoscritto/La sottoscritta Avvocato/Avvocata .....nato/nata a .....  
..... il .....ed iscritto/iscritta a codesto Albo con decorrenza dal.....

### **chiede**

di essere autorizzato/autorizzata a procedere personalmente alla notifica degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, così come previsto dalla Legge di cui all'oggetto.  
Confidando nell'accoglimento dell'istanza, si chiede il rilascio di una copia del registro cronologico opportunamente vidimato.

Con ossequio.

Avv. ....

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per effetti di cui alla Legge 15 maggio 1997 n. 127, il/la sottoscritto/sottoscritta Avv. ...., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 26 della L. 15.1.1968, dichiara di non aver subito sanzioni disciplinari e di non essere altresì sottoposto/sottoposta a procedimenti disciplinari.

In fede.

Avv.

Torino,

ALLEGATO N.2

**ALLEGATO N.3:**

RELAZIONE DI NOTIFICA - Cronologico n.

Io sottoscritto avv. ...., quale procuratore di ..... , all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, a sensi della legge 21.1.1994 n.53, con delibera in data ..... , ho notificato il suesteso atto a:

**ROSSI Mario**, via Roma 30 - 07100 - SASSARI, rimettendogli copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di TORINO 15 il giorno indicato nel timbro postale che segue.

Avv. ...

**ALLEGATO N.4:**

Torino, lì 7 giugno 2004

RACCOMANDATA

Egregio Signor

**Rossi Mario**

Via Roma, 30

07100 - SASSARI

OGGETTO: AVVISO EX ART.660 ult. co. C.p.c.

A sensi e per gli effetti di cui all'art. 660 ultimo comma C.p.c., il legale sottoscritto Le rende noto che:

- Nell'interesse del signor ... in data ... è stata a lei notificata, a sensi della Legge n.53/94, intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione a comparire avanti il Tribunale di SASSARI, Sezione Distaccata di Alghero, all'udienza del 15 LUGLIO 2004, ore di rito;
- Non avendola trovata presso il suo domicilio, l'atto è stato
  - consegnato a persona qualificatasi come con lei convivente  
(*ovvero*: addetta alla casa o al suo servizio)

*Oppure:*

- depositato presso l'Ufficio Postale di Sassari.

Distinti saluti.

Avv. ...